CAMERA DEI DEPUTATI N. **4102-A**

—

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

presentata alla Presidenza il 1º giugno 1999

(Relatore: **ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(MACCANICO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

—

Disciplina delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni soggette alle procedure nazionali di approvazione

Presentato il 5 agosto 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame disciplina le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, siano o meno destinate al collegamento con la rete pubblica nazionale, da assoggettare alle procedure nazionali.

Il disegno di legge, come precisa la relazione illustrativa, tiene conto del fatto che « la liberalizzazione, se ha effetti positivi per l'industria del settore e per i consumatori, richiede nel contempo la determinazione di regole tecniche alle quali gli apparati devono rispondere, l'effettuazione di controlli da parte delle autorità competenti e l'applicazione di sanzioni per i trasgressori: in tale modo si garantisce la salvaguardia della rete, il buon andamento del servizio, la tutela dell'utente per ciò che concerne la sua sicurezza ». Come chiarisce la stessa relazione, la disciplina relativa alla omologazione e all'apposizione del relativo contrassegno registra una lacuna in quanto « non è stato sancito in maniera chiara ed inequivoca il divieto di importare e di commercializzare gli apparati non dotati di contrassegno, dato che il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 109 del 1991 fa riferimento soltanto all'installazione ed all'allacciamento alla rete pubblica ».

Ne consegue, come rileva la relazione al disegno di legge, che la situazione « comporta un danno rilevante per l'industria che intende rispettare le prescrizioni tecniche e le procedure amministrative in vigore, considerato che sul mercato appaiono terminali di basso costo che sviano l'utente da una scelta corretta basata sul rapporto fra sicurezza e prezzo ».

La disciplina in esame è quindi diretta a colmare la richiamata lacuna in materia di commercio, distribuzione e installazione di apparecchiature terminali prive della prescritta marcatura.

Il disegno di legge, composto di sei articoli, disciplina all'articolo 1 il campo di applicazione della normativa relativa alla marcatura. L'articolo 2 vieta l'importazione, l'immissione nel mercato, la commercializzazione, la distribuzione, l'installazione, il collegamento e la pubblicità delle apparecchiature prive della marcatura. L'articolo 3 disciplina l'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. L'articolo 4 reca norme in materia di sorveglianza e di controllo sulle disposizioni della presente legge. L'articolo 5 reca norme in materia di sanzioni e l'articolo 6 abroga espressamente alcune disposizioni.

La Commissione ha definito un testo nella seduta del 13 maggio 1998, sul quale, acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, ha poi ritenuto possibile procedere al trasferimento alla sede legislativa.

Per questioni non inerenti al contenuto del disegno di legge, tuttavia, non è stato possibile perfezionare la procedura per attivare la richiesta di trasferimento alla sede legislativa. Se ne è concluso l'esame in sede referente da parte della Commissione nella seduta del 27 maggio 1999.

Ambito dell'intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente:

Il disegno di legge in esame modifica la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante Nuove disposizioni in materia di allacciamento e collaudi degli impianti telefonici interni. La richiamata legge n. 109 ha recepito la direttiva 88/301/CEE, liberalizzando il mercato dei terminali di telecomunicazione. La legge prevede al tempo stesso disposizioni dirette a salvaguardare l'integrità delle reti, il buon funzionamento dei servizi e la sicurezza degli utenti; per tali fini è stata vietata l'installazione e

l'allacciamento alla rete pubblica delle apparecchiature non omologate.

Disposizioni attuative della precitata legge n. 109 del 1991 sono state emanate con il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, il cui allegato n. 11, relativo alla procedura di approvazione nazionale dei terminali, è stato successivamente sostituito dal decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160. La richiamata disciplina si applica per i terminali a tecnologia analogica, mentre per quelli digitali si applica il decreto legislativo n. 614 del 1996, che ha attuato la direttiva 91/263/CEE.

Istruttoria legislativa svolta:

La Commissione ha svolto l'istruttoria legislativa acquisendo dati utili per l'esame, anzitutto mediante apposita richiesta del relatore, cui il Governo ha fornito elementi di conoscenza nel corso dell'esame preliminare. La Commissione ha altresì proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto nell'ambito del quale sono state approfondite alcune questioni emerse durante l'esame preliminare, con particolare riferimento alla complessità della procedura di marcatura in Italia delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

La Commissione ha acquisito i pareri delle Commissioni I, II, V, X e XIV. Le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole. La II Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione, che la IX Commissione non ha recepito. La X Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni; la XIV Commissione ha espresso parere favorevole con una raccomandazione. La Commissione ha peraltro ritenuto di non accogliere la raccomandazione della XIV Commissione, volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo 2, che vieta la pubblicità delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni prive della prescritta marcatura. Le disposizioni del comma 2 contribuiscono a rendere più stringente il sistema di divieti – d'importazione, di immissione nel mercato, di commercializzazione, di distribuzione, d'installazione e di collegamento – di cui al comma 1 dell'articolo 2; l'accoglimento di tale raccomandazione avrebbe dunque reso meno efficace la complessiva disciplina. La Commissione non ha poi ritenuto di accogliere le osservazioni della X Commissione. In particolare, in ordine alla possibilità di valutare l'introduzione di disposizioni tali da impegnare il Governo ad attivare una sollecita e capillare campagna di informazione dei consumatori e degli utenti, la Commissione ha ritenuto che a tale finalità si potesse corrispondere mediante un apposito ordine del giorno.

Articolato definito dalla Commissione:

La Commissione ha apportato limitate modifiche al testo del disegno di legge. In particolare, si è tenuto conto dell'esigenza di adeguare il testo all'evoluzione del settore delle telecomunicazioni riferendo le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 alle ipotesi di collegamento non più alla « rete pubblica nazionale di telecomunicazioni » ma, più propriamente, alle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni. Analoga modifica ha introdotto la Commissione al comma 3 dell'articolo 5.

La Commissione ha poi modificato l'articolo 3 prevedendo, al comma 1, la possibilità che l'utente possa provvedere all'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla manutenzione delle apparecchiature, oltre che direttamente, anche per mezzo dell'organismo di telecomunicazioni che offre il servizio. Il testo originario del disegno di legge consentiva di avvalersi del « gestore del servizio pubblico ».

Le modifiche di maggior rilievo introdotte dalla Commissione riguardano l'articolo 4, relativo alle disposizioni in materia di sorveglianza e controllo.

Il Ministero delle comunicazioni può disporre controlli e attività di sorveglianza sulla commercializzazione e sulla utilizzazione delle apparecchiature terminali. Con regolamento di delegificazione, poi, si prevede l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di disposizioni per uniformare la disciplina delle procedure di approvazione, per re-

cepire ed attuare anche le norme tecniche armonizzate europee e le ulteriori direttive comunitarie emanate in materia entro il predetto termine. Il regolamento stabilisce anche le sanzioni applicabili richiamando a tal fine, il comma 4 dell'articolo 4, i criteri definiti dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, Legge comunitaria 1994.

In conclusione, occorre evidenziare l'esigenza che l'entrata in vigore delle nuove norme sia accompagnata da un'efficace attività informativa presso gli utenti. Al fine predetto la Commissione non ha ritenuto di prevedere una esplicita norma, anche se una disposizione in tal senso potrebbe rendere più certa tale attività che sicuramente risponde ad un interesse generale e, potendo richiedere oneri finanziari, dovrebbe trovare un'adeguata copertura finanziaria.

Il testo in esame, di cui si raccomanda la rapida approvazione, nel testo licenziato dalla Commissione non reca oneri finanziari.

ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE
Relatore.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

considerato che le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 7 e 9, risultano applicabili laddove manchi la conformità ai requisiti « essenziali » delle apparecchiature;

rilevato che l'accertamento circa l'essenzialità dei predetti requisiti può configurare, nella fase applicativa delle sanzioni, un giudizio discrezionale privo di parametri certi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, all'articolo 5, commi 1, 2, 7 e 9, la parola « essenziali », ovunque ricorra.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) introdurre disposizioni che impegnino il Governo ad attivarsi per la sollecita e capillare campagna di informazione conformemente a quanto previsto dal disegno di legge concernente i diritti dei consumatori e degli utenti;

b) inserire, all'articolo 1, il riferimento – oltre che agli articoli 9 e 10 – agli articoli 1 e 2 del decreto 17 aprile 1997, n. 160.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il testo del disegno di legge in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione,

rilevato che il contenuto del disegno di legge appare compatibile con la normativa comunitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente raccomandazione:

sopprimere il comma 2 dell'articolo 2.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
(Campo di applicazione-Marcatura).	*(Campo di applicazione-Marcatura).*
1. La presente legge riguarda le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, destinate o non destinate al collegamento alla rete pubblica nazionale di telecomunicazioni, da assoggettare alle procedure nazionali.	1. La presente legge riguarda le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, destinate o non destinate al collegamento **alle reti pubbliche** di telecomunicazioni, da assoggettare alle procedure nazionali.
2. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere dotate della marcatura prevista, rispettivamente, dagli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.	2. *Identico*.
ART. 2.	ART. 2.
(Divieti).	*(Divieti).*
1. Non sono consentiti l'importazione, l'immissione nel mercato, la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, la distribuzione in qualunque forma, l'installazione ed il collegamento alla rete pubblica nazionale di apparecchiature terminali di telecomunicazioni non dotate della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2.	1. Non sono consentiti l'importazione, l'immissione nel mercato, la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, la distribuzione in qualunque forma, l'installazione ed il collegamento **alle reti pubbliche di telecomunicazioni** di apparecchiature terminali di telecomunicazioni non dotate della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Non è consentita la pubblicità, effettuata con qualsiasi mezzo, di apparecchiature terminali di telecomunicazioni prive della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2.	2. *Identico*.
ART. 3.	ART. 3.
(Installazione delle apparecchiature).	*(Installazione delle apparecchiature).*
1. All'istallazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni destinate al collegamento con la rete	1. All'istallazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni destinate al collegamento con **le reti**

pubblica nazionale, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, l'utente può provvedere direttamente ovvero per mezzo del gestore del servizio pubblico o di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto secondo la disciplina dettata dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e dall'articolo 5 dell'allegato n. 13 al medesimo decreto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.

ART. 4.

(Sorveglianza e controllo).

1. È facoltà del Ministero delle comunicazioni, d'intesa con altri organi competenti, disporre controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

pubbliche di telecomunicazioni, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, l'utente può provvedere direttamente ovvero per mezzo **dell'organismo di telecomunicazioni che offre il servizio** o di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto secondo la disciplina dettata dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e dall'articolo 5 dell'allegato n. 13 al medesimo decreto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.

ART. 4.

(Sorveglianza e controllo).

1. Il Ministero delle comunicazioni può disporre controlli ed attività di sorveglianza sulla commercializzazione e sulla utilizzazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni coordinate per uniformare la disciplina delle procedure di approvazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e dei relativi controlli, attualmente regolate dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, e dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono recepite ed attuate anche le norme tecniche armonizzate europee e le ulteriori direttive comunitarie emanate in materia entro il termine di cui al comma 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogate le norme di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ed al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.

4. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le sanzioni applicabili in base ai

	criteri a tal fine definiti dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52.
ART. 5.	ART. 5.
(Sanzioni).	*(Sanzioni).*
1. Chiunque importa, immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchiature terminali di telecomunicazioni non conformi ai relativi requisiti essenziali è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascuna apparecchiatura terminale. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, è assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.	1. *Identico*.
2. Chiunque importa, immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchiature terminali conformi ai relativi requisiti essenziali, ma sprovviste della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascuna apparecchiatura terminale. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.	2. *Identico*.
3. Chiunque connette alla rete pubblica di telecomunicazioni un'apparecchiatura terminale dotata della marcatura prevista dall'articolo 1, comma 2, non destinata a tale collegamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.	3. Chiunque connette **alle reti pubbliche** di telecomunicazioni un'apparecchiatura terminale dotata della marcatura prevista dall'articolo 1, comma 2, non destinata a tale collegamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. *Identico*.

5. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle comunicazioni — direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, il certificato di approvazione di una apparecchiatura terminale di telecomunicazioni è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

5. *Identico*.

6. Chiunque promuove pubblicità vietata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

6. *Identico*.

7. Chiunque acquista o utilizza apparecchiature terminali di telecomunicazioni prive della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero apporta per uso personale modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura, che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

7. *Identico*.

8. La violazione delle disposizioni recate dall'articolo 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'utente;

b) da lire cinque milioni a lire trenta milioni per l'impresa.

8. *Identico*.

9. Sono assoggettate a sequestro le apparecchiature terminali di telecomunicazioni che sono immesse nel mercato e che risultano:

a) non conformi ai relativi requisiti essenziali;

b) prive della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2;

c) provviste di marcature che possono confondersi con la marcatura di cui alla

9. *Identico*.

lettera *b)* ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità.

10. Le apparecchiature di cui al comma 9 sono confiscate se, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è provveduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel medesimo comma 9 ovvero al ritiro dal mercato delle apparecchiature stesse.

10. *Identico*.

ART. 6.

(Abrogazioni).

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 109, sono abrogati.

ART. 6.

(Abrogazioni).

Identico.